

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9 – Valutazione preliminare inerente la modifica al progetto “Seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo - AC 16 “GIMONT – COL SAUREL”, localizzato nei Comuni di Claviere (TO) e Cesana T.se (TO). Cod. 2025-02/VP. Esito della valutazione preliminare.

Premesso che:

il d.lgs. 152/06 all’articolo 6, comma 9 prevede che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare;

allo stesso articolo è previsto che l’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono eventualmente essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero a nessuna procedura;

l’articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l’istituzione dell’Organo tecnico dell’autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell’Organo tecnico dell’autorità regionale;

la DGR n.14-8374 del 29 marzo 2024 definisce la composizione dell’Organo tecnico regionale (OTR), di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e l’organizzazione e le modalità operative per l’espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d’impatto ambientale (VIA);

l’Allegato A della citata DGR stabilisce che

- per il procedimento di valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico, individuato nel Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, è il responsabile del procedimento che si pronuncia sentita la struttura competente per materia;
- per lo svolgimento di tali compiti è sempre possibile il ricorso ad interlocuzioni per le vie brevi con la

struttura competente per materia, alla predisposizione di incontri con le strutture interessate od anche a convocazioni dell'OTR.

Premesso, inoltre, che:

in data 15 maggio 2025 (ns. prot. n. 75480 del 16/05/2025), il rappresentante legale della Società di Committenza Regionale SCR, in qualità di stazione appaltante per conto del Comune di Claviere e del Comune di Cesana, ha presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, relativamente la modifica al progetto "Seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo - AC 16 "GIMONT - COL SAUREL", localizzato nei Comuni di Claviere (TO) e Cesana T.se (TO) - Cod. 2025-02/VP, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

il progetto era stato soggetto di procedura di Valutazione di impatto ambientale conclusasi con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR - DGR n. 15-3502 del 9 luglio 2021);

come previsto dalla citata la DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, è stato coinvolto il Settore Investimenti, trasporti e infrastrutture della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica quale struttura regionale competente per materia;

con nota prot. n. 77334 del 20/05/2025 è stata convocata per il 29/05/2025 una riunione dell'Organo tecnico regionale con le strutture regionali interessate e ARPA Piemonte, durante la quale sono stati svolti approfondimenti per esaminare gli eventuali miglioramenti delle prestazione ambientali ed analizzare le potenziali ricadute negative delle opere in progetto.

Considerato che

il progetto prevede le seguenti modifiche rispetto a quanto autorizzato con DGR 9 luglio 2021, n. 15-3502:

- spostamento dei sostegni S6 (spostato di ~23m verso monte), S7R (spostato di ~25m verso monte), S8 (spostato di ~30m verso valle), S9 (spostato di ~15m verso monte), S16 e S17 (spostati rispettivamente di ~4m e ~2m verso valle); le altezze dei pali e quindi la posizione della fune portante-traente in corrispondenza dei medesimi risulta generalmente più alta rispetto al progetto già autorizzato;
- riduzione del magazzino veicoli a valle (lunghezza interna utile: da 19.3m a 18.3m con spostamento della parete esterna di 1m verso la struttura esistente; larghezza interna utile: da 17.1m a 15.6m con spostamento della parete contro-terra di 1.5m);
- spostamento dell'ingresso dei veicoli al magazzino di ~80cm con conseguente leggero cambiamento architettonico della facciata, come anche a causa dell'accorciamento di cui sopra del magazzino di 1m;
- la soletta del magazzino non sarà più realizzata mediante l'impiego di predalles, ma mediante soletta piena rinforzata con travi rovesce; i pilastri interni saranno di sezione circolare e non quadrata, mentre i due plinti che prima servivano a sorreggere la stazione di valle verranno demoliti e non più reimpiegati come ipotizzato invece nel definitivo per il fissaggio delle rotaie del nuovo magazzino.

sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella lista di controllo:

- lo spostamento di alcuni pali di linea consente di conseguire un miglior dislocamento degli stessi funzionali al tracciato dell'impianto;
- lo spostamento consente di contenere il più possibile il franco dei veicoli da terra a vantaggio di una linea non eccessivamente "stressata" e limitando il più possibile gli sterri e i riporti;
- la diminuzione dell'area del magazzino a valle, consente un leggero risparmio in termini di movimenti terra nel settore di valle;
- l'intervento non ricade nemmeno parzialmente in riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE);

non si rilevano dunque elementi di particolare sensibilità ambientale del sito individuato

nel corso del procedimento è stato acquisito con prot. n. 87574 del 09/06/2025 il contributo della Direzione regionale Agricoltura e cibo;

nel corso della riunione di Organo tecnico regionale del 29/05/2025 e a seguito di interlocuzioni con le strutture regionali coinvolte e con ARPA Piemonte si è valutato che:

- le modifiche progettuali proposte non cambiano il corridoio infrastrutturale già valutato nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR - DGR n. 15-3502 del 9 luglio 2021);
- le modifiche non comportano ulteriori impatti negativi e significativi rispetto a quanto già valutato in sede di VIA.

Il provvedimento di PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, rilasciato con DGR n. 15-3502 del 9 luglio 2021, oltre al provvedimento di VIA e contestuale Valutazione d'Incidenza, aveva previsto il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

Considerato inoltre che

le condizioni ambientali impartite con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR - DGR n. 15-3502 del 9 luglio 2021) dovranno essere oggetto di Verifica di ottemperanza secondo le modalità previste nel medesimo provvedimento;

il presente provvedimento non riguarda i titoli abilitativi rilasciati nell'ambito del citato Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per i quali è necessario valutare con gli enti competenti l'eventuale esigenza di rinnovo e riesame alla luce delle modifiche progettuali oggetto della presente determinazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, valutato che l'intervento di modifica in oggetto, sulla base dell'istruttoria condotta, non presenta potenziali impatti ambientali significativi e negativi e quindi non necessita effettuare la Verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA.

Dato atto che:

il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate provvederà tempestivamente a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, l'esito della valutazione preliminare e la documentazione tecnica trasmessa dal proponente.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

per le motivazioni espresse in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- l.r. 19 luglio 2023, n. 13;
- l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- DGR 29 marzo 2024, n. 14-8374;

DETERMINA

di stabilire che la modifica al progetto “Seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo - AC 16 “GIMONT – COL SAUREL”, localizzato nei Comuni di Claviere (TO) e Cesana T.se (TO), oggetto del presente procedimento di Valutazione Preliminare ai sensi dell’articolo 6 comma 9 del d.lgs 152/06, non ricade nella categoria di cui all’Allegato IV punto 8 lettera t) del d.lgs 152/06 “*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*” (categoria B.8.t di cui all’allegato B alla l.r. 13/2023);

di stabilire che tale progetto non deve essere sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA per i motivi illustrati in premessa;

di fare presente che necessita espletare la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di PAUR rilasciato con DGR n. 15-3502 del 9 luglio 2021 non ancora ottemperate, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell’Allegato Tecnico alla medesima DGR (Parte A - Sezione 4);

di fare presente la necessità valutare con gli enti competenti l’eventuale esigenza di rinnovo e riesame dei titoli abilitativi rilasciati nell’ambito del citato PAUR alla luce delle modifiche progettuali oggetto della presente determinazione;

di trasmettere il presente provvedimento contenente l’esito del procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06 alla Società di Committenza Regionale SCR e al Comune di Claviere e al Comune di Cesana Torinese;

di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)
Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

r_piemon - Rep. DD-A16 16/06/2025.0000431.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da SALVATORE SCIFO Si attesta che l
a presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento
informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte